

Sent. n. 218/2024 pubbl. il 03/10/20;
Rep. n. 224/2024 del 03/10/20;

N. 196/2024 R.G. P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il giudice designato, Francesco Bartolotti,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai sensi degli artt. 65 e ss. C.C.I.L. da parte di **Vincenzo COMINELLI** (C.F: CMNVCN76E18F839U) con ricorso depositato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Consuelo **BALESTRERI**, in data 09.07.2024;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

vista la proposta con piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da parte di **Vincenzo COMINELLI**;

visto il D.Lgs 13.09.2024 n. 136, entrato in vigore a decorrere dal 28.09.2024 ed applicabile alle procedure già pendenti, ai sensi dell'art. 56;

vista la relazione particolareggiata del piano depositata dal Gestore della Crisi, avv. Elisa **MACCACARO**, ai sensi dell'art. 70 sesto comma C.C.I.L.;

rilevato che con decreto di ammissione della procedura emesso ai sensi dell'art. 70 primo comma C.C.I.L. in data 18.07.2024 si è dato atto:

- che sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art 27 secondo comma C.C.I.L., atteso che la parte ricorrente risulta residente in Comune di Verona, [redacted];
- che sono stati allegati al ricorso introduttivo tutti i documenti indicati dall'art. 67 secondo comma C.C.I.L., oltre alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 68 secondo e terzo comma C.C.I.L.;
- che la parte ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) C.C.I.L. e che dunque sussiste il presupposto soggettivo per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi promosso;
- che sussiste lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, avuto riguardo al suo reddito mensile, alla mancanza di un apprezzabile attivo patrimoniale liquidabile e all'entità dei debiti;
- che non ricorre nessuna delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.L.;

rilevato che il Gestore della Crisi ha provveduto agli adempimenti di pubblicazione e comunicazione della proposta e del piano di ristrutturazione in esame ai sensi dell'art. 70 primo C.C.I.L. e che a seguito delle osservazioni pervenute dai creditori (esclusivamente in termini di aggiornamento e precisazione delle rispettive posizioni creditizie ed invero pervenute soltanto da UNICREDIT s.p.a., peraltro con precisazione di un credito lievemente inferiore rispetto a quello indicato in ricorso) lo stesso ha evidenziato l'insussistenza di ragioni di modifica del piano (cfr. relazione integrativa depositata il 23.08.2024);

rilevato che con decreto emesso in data 25.07.2024 ad integrazione del precedente del 18.07.2024 è stato disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Vincenzo COMINELLI a decorrere dall'apertura della presente procedura, con conseguente sospensione di ogni azione già intrapresa, compresa la procedura esecutiva iscritta al N. 415/2024 R.E., pendente avanti il Tribunale di Verona;

ritenuto nel merito che la proposta (ed il piano) di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Vincenzo COMINELLI sia da accogliere;

ritenuto in particolare:

- che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 primo comma lettera c) C.C.I.L. poiché il ricorrente risulta gravato da debiti per la somma complessiva di circa 285 mila euro, di cui il maggior importo deriva dalla mancata restituzione del mutuo acceso nel 2007 per l'estinzione del precedente fondiario del 2003, a sua volta contratto per l'acquisto e la ristrutturazione, unitamente all'originaria convivente dalla quale si è successivamente separato in via di fatto, della casa di abitazione; immobile che è stato conseguentemente colpito da procedura esecutiva, siccome indicato in ricorso e nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi; la terza linea di finanziamento, verificata dal Gestore della Crisi, risulta risalente al luglio 2023 e contratta dal ricorrente in via esclusiva con causale "interventi di ristrutturazione gen."; per quanto accertato dal Gestore la somma erogata (€ 11.800,00) è stata in parte utilizzata anche per l'acquisto dell'unica vettura utilizzata dal per i bisogni della famiglia, composta anche dal figlio

emergono inoltre esposizioni per spese legali, connesse alla procedura esecutiva individuale e per oneri tributari; il ricorrente, a fronte della predetta esposizione, può fare affidamento unicamente sul reddito ricavato dal proprio lavoro, risultando privo di beni mobili o immobili e di disponibilità liquide apprezzabili, come accertato dal Gestore della Crisi; il ricorrente risulta occupato dal 15.01.2013 come autista presso l'azienda

per una retribuzione netta mensile media, comprensiva di trasferte e straordinari, indicata dal gestore nell'importo di circa € 2.200,00 per 14 mensilità; il nucleo familiare del ricorrente gode inoltre dell'Assegno Unico Universale, per l'importo mensile di € 189,20; risulta da tali circostanze del tutto evidente che il ricorrente non disponga di risorse economiche sufficienti a consentire di far fronte regolarmente ai debiti maturati e versi quindi in condizione di sovraindebitamento;

- che il ricorrente risulta coniugato e convivente con la moglie [redacted] secondo quanto attestato dal gestore allo stato priva di stabile occupazione lavorativa, con il figlio minore [redacted] nonché, con il figlio maggiore della propria coniuge, che per quanto prospettato dal Gestore non contribuisce ai bisogni della famiglia essendo in procinto di trovare una autonoma sistemazione;
- che il ricorrente è da considerare consumatore, atteso che l'esposizione debitoria risulta maturata per prestiti personali ed aperture di linee di credito richieste per soddisfare necessità familiari e dunque per scopi estranei ad attività professionale o imprenditoriale;
- che il ricorrente risulta non avere goduto di esdebitazione nei cinque anni precedenti il deposito del ricorso, né ha determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode, secondo quanto accertato dal Gestore della Crisi;
- che l'indebitamento trova la propria fonte principale nel finanziamento acceso per l'acquisto e la ristrutturazione della ex casa di abitazione condivisa con la originaria compagna e quindi nel successivo finanziamento contratto per estinguere l'esposizione precedente; che il ricorrente non è più stato in grado di onorare a causa della perdita del lavoro nell'anno 2010 - successivamente ai predetti finanziamenti del 2003 e 2007 - a causa del fallimento della società datrice di lavoro;
- che secondo quanto verificato dal Gestore della Crisi in relazione al merito creditizio, l'importo del finanziamento concesso (€ 130 mila) superava il valore dell'immobile (acquistato per la minor somma di € 50 mila), dovendosi pertanto concludere che l'istituto erogante non abbia operato una adeguata valutazione delle capacità reddituali del ricorrente nell'erogazione del primo mutuo fondiario e del secondo del 2007 (per l'importo di € 168.000,00); quanto al prestito personale, in parte utilizzato per l'acquisto della vettura di famiglia, il Gestore ha evidenziato come il finanziamento sia stato richiesto ed erogato al ricorrente prima che questi ricevesse il precetto ed il successivo pignoramento del quinto dello stipendio da parte della cessionaria dei crediti originati dai mutui fondiari, parzialmente ridotti a seguito della vendita all'asta della casa di abitazione; dunque, in una condizione retributiva che pareva consentire al ricorrente di sostenere le rate di restituzione con il proprio stipendio;
- che il ricorrente risulta meritevole di accedere al piano di ristrutturazione in esame; deve infatti affermarsi che il requisito della meritevolezza sia ravvisabile quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole - di poter pagare ogni debito alla scadenza e quando si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa; nel caso in esame deve escludersi che il ricorrente Vincenzo COMINELLI, quando ha contratto i finanziamenti per cui è causa, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia con colpa grave determinato il proprio

sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; quanto ai due mutui del 2003 e 2007, deve apprezzarsi come il ricorrente, pur a fronte di un impegno economico gravoso, potesse fare affidamento sulla retribuzione derivante da un rapporto di lavoro indeterminato, cessato solo successivamente a seguito del fallimento della datrice di lavoro, nonché sul contributo della propria compagna, dalla quale si è tuttavia separato poco dopo la perdita del lavoro; con riferimento al prestito personale, invece, deve apprezzarsi come il ricorrente abbia fatto ricorso al finanziamento per soddisfare bisogni non voluttuari della famiglia ed in una condizione lavorativa che gli consentiva di far fronte alle rate di restituzione, divenute invece successivamente insostenibile a seguito della notifica del pignoramento da parte della cessionaria dei crediti relativi ai primi finanziamenti del 2003/2007; dunque, anche volendo ravvisare un comportamento imprudente nel ricorrente, qualora si voglia considerare che questi avrebbe dovuto rendersi conto di come l'originario debito fondiario potesse non essere stato integralmente estinto, pur a seguito della vendita all'asta dell'immobile ipotecato, deve tuttavia ritenersi che lo stesso abbia agito con colpa lieve e non grave al momento in cui ha contratto il prestito, in ciò peraltro, anche indotto da una valutazione positiva del merito creditizio da parte della banca erogante, sulla quale il ricorrente deve avere fatto ragionevolmente affidamento; inoltre, per quanto attestato dal Gestore della Crisi, non risulta che il ricorrente abbia eseguito spese voluttuarie o esborsi particolarmente elevati nel periodo in esame;

- che non vengano in rilievo specifici problemi di valutazione sulla convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto della previsione dell'integrale pagamento del credito privilegiato e della assenza di contestazioni sulla convenienza da parte dei creditori, anche in ragione dell'integrazione depositata in data 23.08.2024; deve pure apprezzarsi come il patrimonio del ricorrente sia costituito unicamente dal proprio reddito da lavoro; dunque la previsione di un versamento di € 420,00 al mese, per dodici mensilità, per sei (6) anni - tenuto conto di uno stipendio medio di € 2.200,00 al mese e di spese familiari per € 1.850,00, ritenute congrue dal Gestore - risulta maggiormente conveniente rispetto ad una ipotesi di liquidazione controllata, che permetterebbe di accantonare somme di importo simile per la minor durata di soli tre anni; quanto alla vettura in uso alla famiglia, inoltre, occorre considerare che nell'ottica della alternativa liquidatoria dovrebbe dettrarsi la svalutazione a maturare nel corso della procedura fino alla alienazione, nonché i costi della procedura di esecuzione ed un non improbabile ribasso di asta nel caso non si addivenga ad aggiudicazione al primo tentativo di vendita; la vettura costituisce inoltre l'unico mezzo di trasporto e ragionevolmente da considerare necessario ad assolvere esigenze di spostamenti, sia per lavoro, sia per esigenze familiari, anche tenuto conto della presenza di un figlio minore ancora in tenera età; dunque, nell'ipotesi di liquidazione della vettura, verrebbe con elevata probabilità acquisita una provvista notevolmente inferiore al valore attuale di mercato, mentre dovrebbero prendersi in considerazione maggiori

costi per consentire quantomeno i trasferimenti quotidiani per il lavoro e per le esigenze domestiche, da cui consegue una valutazione di non convenienza dell'alternativa liquidatoria, rispetto alla proposta di ristrutturazione del debito

- che il Gestore della Crisi ha dato conto nel piano delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della propria famiglia mediante il richiamo alle indicazioni da questi ricevute, per un ammontare complessivo mensile di € 1.850,00, che possono essere ragionevolmente assunte, tenuto conto della necessità per il ricorrente di condurre in locazione un alloggio, per il quale allo stato sostiene la spesa mensile di € 650,00;
- che pertanto, per quanto già esposto - tenuto conto del reddito medio mensile netto nell'attuale disponibilità del ricorrente Vincenzo COMINELLI, per un importo attestato dal Gestore di € 2.200,00 per quattordici mensilità (peraltro dalle buste paga dell'anno 2023, emerge una retribuzione netta mensile pari alla minor somma di € 2.053,00 per tredici mensilità, avuto riguardo alla mancanza della busta paga di novembre 2023), oltre all'Assegno Unico Universale di € 189,20 - il piano (pagamento di € 420,00 al mese per sei anni) risulta preferibile all'alternativa liquidatoria nella misura in cui, in tale diverso scenario, il ricorrente non potrebbe verosimilmente mettere a disposizione dei creditori ulteriori risorse rispetto ad una rata di importo assai modesto (appunto circa € 420,00, come proposto nel piano) per un periodo di tempo non superiore alla durata di tre anni prevista per la procedura di liquidazione controllata di cui agli artt. 270 e ss. C.C.L.; pertanto ne conseguirebbe una soddisfazione dei creditori presumibilmente non integrale e sensibilmente inferiore rispetto alla proposta qui in esame;

ritenuta pertanto l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione;

ritenuto, dunque, che il piano presentato dal ricorrente Vincenzo COMINELLI possa essere omologato, con la previsione di soddisfazione integrale delle spese di procedura in prededuzione, siccome ivi indicate, nonché dei creditori privilegiati e di soddisfazione nella misura percentuale del 8,853 % dei creditori chirografari con la messa a disposizione della somma di € 420,00 al mese per la durata di sei (6) anni e conseguenti pagamenti secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto dal ricorrente Vincenzo COMINELLI.

DISPONE che il ricorrente provveda ad eseguire le attività previste dal piano sotto la vigilanza del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., il quale entro sei mesi dovrà predisporre una relazione sulle attività compiute e sullo stato dei pagamenti.

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese.

DISPONE il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente

Sent. n. 218/2024 pubbl. il 03/10/20:
Rep. n. 224/2024 del 03/10/20:

posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano.

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia data comunicazione al datore di lavoro del ricorrente Vincenzo COMINELLI di provvedere alla erogazione della quota di retribuzione, nella misura di € 420,00 al mese indicata nel piano attraverso bonifico sul conto corrente dedicato del ricorrente ed alla sospensione della cessione del quinto dello stipendio, con cessazione della relativa trattenuta retributiva.

DISPONE l'attribuzione al Gestore della Crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della quota di retribuzione dedicata ai creditori e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 G.C.C.I.

DISPONE che, a cura del Gestore della Crisi, al piano e alla presente sentenza di omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito *web* del Tribunale, previa cancellazione (nel piano, nella motivazione e/o nel dispositivo del presente provvedimento) dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativo e dati anagrafici del figlio delle parti; b) nominativo del datore di lavoro.

DICHIARA chiusa la procedura.

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 02.10.2024.

Il giudice delegato
Francesco Bartolotti

Copia conforme - analogica- estratta dal fascicolo telematico
Iscritto al nr. 12/2024 Ristrutt. Debiti del Consumatore CCII
Verona, 03/10/2024



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Firma Funzionario)
[Firma]